

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI n. 0707/2002-4;
- annullare la decisione della divisione di opposizione 21 giugno 2002;
- rinviare la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 1 544 766 all'UAMI ai fini della pubblicazione;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:	la ricorrente
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	marchio denominativo «BIOKNOWLEDGE» per taluni prodotti delle classi 9 (basi di dati ecc.), 16 (articoli stampati ecc. su supporti informativi) e 42 (servizi di elaborazione elettronica e d'informazione ecc.) (domanda n. 1 544 766)
Decisione della divisione d'opposizione:	diniego di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	rigetto della domanda
Motivi di ricorso:	falsa applicazione dell'art. 7, n. 1, lett. d) e c), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso della Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 24 novembre 2003

(Causa T-389/03)

(2004/C 21/90)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco)

Il 24 novembre 2003 la Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. Co. Ltd, con sede in Tokio (Giappone), rappresentata dall'avv. J. Hofmann, ha proposto, dinanzi al Tribunale di

primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). L'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso era la Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 18 settembre 2003 nel procedimento R 191/2002-2;
- respingere in toto l'opposizione;
- dichiarare che il segno di cui si chiede la registrazione, domanda registrata con il n. 1 005 628, per le merci appartenenti alle classi 1, 2 e 17 oggetto della domanda di registrazione 25 novembre 1998 va integralmente registrato come marchio comunitario;
- condannare l'opponente a tutte le spese sostenute dalla richiedente nei procedimenti di opposizione e di ricorso;
- condannare l'opponente alle spese di questo procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario:	La ricorrente
Marchio comunitario in oggetto:	Marchio figurativo per merci appartenenti alle classi 1 (prodotti chimici etc.), 2 (materie tintorie etc.) e 17 (Prodotti in materie plastiche etc.) — Domanda di registrazione n. 1 005 826
Titolare del diritto di marchio o di segno fatto valere nel procedimento di opposizione:	Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Diritto di marchio o di segno fatto valere:	Marchio comunitario e nazionale «Pelikan»
Decisione della divisione di opposizione:	Rigetto della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Il ricorso della ricorrente è stato respinto
Motivi del ricorso:	Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).